

# NOVITA' FISCALI DAL DECRETO ANTICRISI

Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

Circolare 12/E del 9.04.2009

a cura di:  
Dott. Lauro Montanelli  
Dott. Cristian Plebani



STUDIO MONTANELLI



1

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

Art. 30, commi 1,2,3 e 3 – bis del D.L 29 novembre 2008 n. 185



Introduce l'onere da parte degli enti di tipo associativo di  
**comunicare dati e notizie rilevanti ai fini fiscali**



STUDIO MONTANELLI




2

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### FINALITA'



conoscere e **monitorare** gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto **informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell'ente associativo**, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere, al fine di concentrare l'azione sulle **pseudo-associazioni**, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati.



STUDIO MONTANELLI




3

## ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI UFFICI

*L'attività di controllo nei confronti dei soggetti in esame è stata affrontata nella recente Circolare 9.4.2009, n. 12/E, nella quale viene evidenziato che la stessa "riveste, per il corrente anno, una rilevanza superiore rispetto al passato".*

Il terzo settore sarà "attentamente **monitorato, a livello locale**, allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi", indirizzando il controllo verso quei "**soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione o simili** (spesso annoverate nella nozione di "circoli privati")"



STUDIO MONTANELLI



4

## ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI UFFICI

L'Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che "le posizioni selezionate, **anche sulla scorta della diretta conoscenza della realtà territoriale**, devono essere caratterizzate da un'alta affidabilità con riferimento all'esito del controllo, in quanto l'attività dovrà comportare un **significativo recupero di agevolazioni fiscali illegittimamente fruite**".



STUDIO MONTANELLI



5

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### PRESUPPOSTI

↓  
possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste da:

↙  
Art. 148 del DPR 917/86 (TUIR)

↘  
Art 4 del DPR 633/72



STUDIO MONTANELLI



6

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

Art. 148 del TUIR



**Enti di tipo associativo**

**Non** è considerata **commerciale** l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.



STUDIO MONTANELLI



7

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

art. 148 del TUIR e art. 4 del DPR . 633/72



escludono dall' imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, **i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni.**

La norma in commento ribadisce la necessità che gli enti associativi interessati posseggano i "**requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria**".



Risulta fondamentale la qualifica dell'ente associativo quale  
**ENTE NON COMMERCIALE**



STUDIO MONTANELLI



8

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### Requisiti per particolari tipologie di Associazioni

Art. 148 comma 3 del TUIR e il 4° comma dell'art. 4 d el DPR n. 633 prevedono

la **decommercializzazione** delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni aventi la qualifica di ente non commerciale ed appartenenti ad una delle seguenti **tipologie**

associazioni politiche; associazioni sindacali; associazioni di categoria;  
associazioni religiose; associazioni assistenziali; associazioni culturali;  
associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale;  
associazioni di formazione extra-scolastica della persona.



STUDIO MONTANELLI



9

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### Requisiti per particolari tipologie di Associazioni

Art. 148 comma 3 del TUIR e il 4° comma dell'art. 4 d el DPR n. 633 prevedono

per la qualifica di "ente non commerciale", i soggetti in esame devono avere nello statuto, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, le seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione/distribuzione non sia imposta dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;



STUDIO MONTANELLI



10

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### *Requisiti per particolari tipologie di Associazioni*



- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



STUDIO MONTANELLI



11

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### **art. 148 del TUIR e art. 4 del DPR . 633/72**



l'attività "esterna" degli enti associativi, cioè quella **resa nei confronti di terzi, non rientra** di regola nella sfera di applicazione delle norme **agevolative** sopra riportate.



STUDIO MONTANELLI



12

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### **Soggetti tenuti alla presentazione del modello**

- ✓ **tutti gli enti di tipo associativo** che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, **ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni**
- ✓ **gli enti che si limitano a riscuotere le quote associative o i contributi** versati dagli associati/partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dagli stessi;
- ✓ le **società sportive dilettantistiche** ex art. 90, Legge n. 289/2002



STUDIO MONTANELLI



13

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### **Soggetti tenuti alla presentazione del modello**

- ✓ le **organizzazioni di volontariato se non rientranti in quelle specificatamente escluse** (ossia quelle iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6, Legge n. 266/91, in possesso dei requisiti dal comma 5 del medesimo art. 30);
- ✓ le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 e gli enti di nuova costituzione.
- ✓ tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche **le articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale**, qualora queste si configurino come **autonomi soggetti d'imposta** ai sensi dell'art. 73 del TUIR.



STUDIO MONTANELLI



14

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### **Soggetti tenuti alla presentazione del modello**

I predetti soggetti potranno continuare a beneficiare della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi **soltanto se** provvederanno all'invio telematico dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, con le modalità ed i termini che saranno definiti dall'apposito Provvedimento **di cui si attende l'emanazione.**



STUDIO MONTANELLI



15

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### **Soggetti esonerati dalla presentazione del modello**

L'art. 30 **esclude** dall'onere di comunicare all'Agenzia dell'entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:

- le **associazioni pro-loco** che **optano** per l'applicazione delle disposizioni di cui alla **legge 16 dicembre 1991, n. 398**;
- gli **enti associativi dilettantistici** iscritti nel **registro del Comitato olimpico nazionale italiano** che **non** svolgono attività commerciale;
- le **organizzazioni di volontariato iscritte** nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che **non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.**



STUDIO MONTANELLI



16

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

**Soggetti esonerati dalla presentazione del modello**

### **Associazioni PRO - LOCO**



Devono aver optato per la L. 398/91 e non aver superato il limite di € 250.000 previsto dalla Legge in questione.



STUDIO MONTANELLI



17

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

**Soggetti esonerati dalla presentazione del modello**

### **Associazioni Sportive Dilettantistiche**



in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.

Tali enti sono quindi **tenuti all'invio** della comunicazione **se** oltre all'attività sportiva effettuano **cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi** (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiale sportivo e gadget pubblicitari, prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni) **ovvero operazioni strutturalmente commerciali** anche se non imponibili ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72



STUDIO MONTANELLI



18

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

**Soggetti esonerati dalla presentazione del modello**

**Organizzazioni di Volontariato iscritte agli appositi registri**



escluse dall'onere della comunicazione in argomento le organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.



STUDIO MONTANELLI



19

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

**Attività commerciali marginali previste dal D.M. 25 maggio 1995**

Al fine dell'esonero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, le attività consentite sono le seguenti:

- a) **attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà** svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito** a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;



STUDIO MONTANELLI



20

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### *Attività commerciali marginali previste dal D.M. 25 maggio 1995*

- d) **attività di somministrazione di alimenti e bevande** in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) **attività di prestazione di servizi** rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.



STUDIO MONTANELLI



21

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### *Attività commerciali marginali previste dal D.M. 25 maggio 1995*

Le attività elencate **devono essere svolte:**

- a) in funzione della **realizzazione del fine istituzionale** dell'organizzazione di volontariato;
- b) **senza l'impiego di mezzi organizzati** professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.



STUDIO MONTANELLI



22

## COMUNICAZIONI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

### **Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione**

Compilando l'apposito **modello**, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (ancora in fase di approvazione), che deve essere trasmesso esclusivamente per **via telematica**.



STUDIO MONTANELLI



23

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### **PERDITA QUALIFICA DI ONLUS DI DIRITTO NOVITA'**

Qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, **svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle richiamate dal D.M 25 maggio 1995**, le stesse **NON** possono assumere **la qualifica di ONLUS di diritto** e sono **tenute**, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 30 del decreto-legge n. 185, **a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo**.



STUDIO MONTANELLI



24

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

L'ultima parte della Circolare n. 12/E del 9.04.2009 fornisce alcuni chiarimenti riguardanti:

- **la definizione di attività di beneficenza** riconducibile tra le attività in cui possono operare le ONLUS, a seguito del **nuovo comma 2-bis**, dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 introdotto dal comma 4 dell'art. 30, DL n. 185/2008;
- **l'interpretazione dell'agevolazione in materia di imposta catastale** prevista a favore delle ONLUS dai commi 5-bis e 5-ter del citato art. 30.



STUDIO MONTANELLI



25

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI BENEFICIENZA

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito dell'introduzione del **nuovo comma 2-bis**, all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97, in base al quale

↓  
*“si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), [art. 10, D.Lgs. n. 460/97] anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di **progetti di utilità sociale**”*



STUDIO MONTANELLI



26

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI BENEFICIENZA

**"attività di beneficenza"**

concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti

l'erogazione gratuita di denaro proveniente dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni



STUDIO MONTANELLI



27

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

L'erogazione gratuita di denaro proveniente dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni a **condizione che le stesse**

**siano a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lett. a), del citato art. 10.** In assenza di una specifica limitazione normativa, gli enti beneficiari possono essere **sia pubblici che privati** e possono assumere **qualsiasi forma giuridica;**

**siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale**



STUDIO MONTANELLI



28

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### REALIZZAZIONE DIRETTA DI PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE

La norma **esclude** che **gli enti beneficiari delle erogazioni** effettuate dalle ONLUS c.d. erogative **possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.**

La norma **non consente**, quindi, che si verifichi il fenomeno delle **erogazioni a catena** attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma **impone che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente"** le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale



STUDIO MONTANELLI



29

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### REQUISITI

**tracciabilità della donazione** attraverso strumenti bancari o postali dai quali risulti la **specifica causale del versamento**;

**esistenza di un progetto già definito (non generico)** al quale destinare le somme derivanti dalla beneficenza



STUDIO MONTANELLI



30

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA CATASTALE PREVISTA A FAVORE DELLE ONLUS

Applicazione dell'imposta catastale nella **misura fissa di € 168** ai trasferimenti di immobili a titolo oneroso a favore delle ONLUS.



STUDIO MONTANELLI



31

## ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DAL DL. N. 185/2008

### AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA CATASTALE PREVISTA A FAVORE DELLE ONLUS

A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che



- intende **utilizzare i beni oggetto del trasferimento direttamente** per lo svolgimento della propria attività;
- che detto utilizzo diretto si realizzerà **entro 2 anni dall'acquisto**

Per espressa previsione del comma 5-ter dello stesso art. 30, tale agevolazione trova **applicazione soltanto fino al 31.12.2009.**



STUDIO MONTANELLI



32